

Decreto legislativo recante

“ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2009/109/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 16 SETTEMBRE 2009, CHE MODIFICA LE DIRETTIVE DEL CONSIGLIO 77/91/CEE, 78/855/CEE E 82/891/CEE E LA DIRETTIVA 2005/56/CE PER QUANTO RIGUARDA GLI OBBLIGHI IN MATERIA DI RELAZIONI E DI DOCUMENTAZIONE IN CASO DI FUSIONI E SCISSIONI”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Premessa

L'articolo 6, comma 1, della legge 15 dicembre 2011, n. 217 - Legge comunitaria 2010, (nel prosieguo Legge comunitaria 2010) delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'attuazione alla direttiva del 16 settembre 2009, n. 2009/109/CE (nel prosieguo “direttiva 2009/109/CE”).

La direttiva 2009/109/CE modifica le direttive del Consiglio 77/91/CEE, in materia di formazione e mantenimento del capitale sociale, 78/855/CEE in materia di fusioni tra società nazionali¹, 82/891/CEE, in materia di scissioni tra società nazionali, e la direttiva 2005/56/CE in materia di fusioni transfrontaliere, ed è volta a ridurre gli oneri amministrativi da queste previste, relativi in particolare agli obblighi di pubblicazione e di documentazione gravanti sulle società in relazione alle operazioni di fusione e scissione.

La direttiva 2009/109/CE prevede, in diversi casi, solo una facoltà degli Stati membri di recepire determinate disposizioni. Alla luce dell'articolo 15, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che stabilisce il cosiddetto “divieto di *gold plating*” (ovvero il divieto di introdurre, nel recepimento di direttive comunitarie, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse), si è ritenuto opportuno avvalersi di tutte le opzioni previste nella direttiva, al fine di consentire la massima semplificazione della disciplina delle fusioni e delle scissioni. Nel commento all'articolato sono segnalati i casi nei quali le disposizioni della direttiva 2009/109 sono facoltative.

Si segnala altresì che al fine della redazione dello schema di decreto legislativo si è fatto riferimento alla versione in lingua inglese della direttiva 2009/109/CE, tenuto conto della discrepanza, in taluni punti, della versione in lingua italiana della direttiva rispetto alla versione in lingua inglese.

Articolato

Articolo 1 – Modifiche al libro V, titolo V, capo X, del codice civile

Comma 1 – Modifiche all'articolo 2501-ter

Rif.: articolo 2, par. 2, direttiva 2009/109/CE

¹ La direttiva 78/855/CEE è stata nel frattempo sostituita dalla direttiva 2011/35/UE: poiché quest'ultima è solo una direttiva di consolidamento in unico testo delle modifiche alla direttiva 78/855/CE succedutesi nel tempo, nell'articolato si fa riferimento per concordanza con la direttiva 2009/109/CE alla direttiva 78/855/CEE.

articolo 6 direttiva 78/855/CEE (articolo 6, direttiva 2011/35/UE)

L'articolo 2, par. 2, della direttiva 2009/109/CE, prevede in alternativa al deposito presso il registro delle imprese del progetto di fusione la sua pubblicazione sul sito Internet della società, nel rispetto dei medesimi termini.

I commi terzo e quarto dell'articolo 2501-ter sono stati modificati di conseguenza.

Comma 2 – Modifiche all'articolo 2501-quater

*Rif.: articolo 2, par. 5, lettera a) numero i) e ii), e articolo 3, par. 5, lettera a), numeri i) e ii), direttiva 2009/109/CE
articolo 11, par. 1, direttiva 78/855/CEE (articolo 11, par. 1, direttiva 2011/35/UE) e articolo 9, par. 1, direttiva 82/891/CEE*

Oltre a mere modifiche di coordinamento con quelle introdotte all'articolo 2501-septies (vedi *infra*), si prevede, in attuazione dell'articolo 2, par. 5, lettera a), numero ii), della direttiva 2009/109/CE, all'articolo 2501-quater, in materia di redazione della situazione patrimoniale, quanto segue:

- l'organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione è esentato dalla redazione della situazione patrimoniale delle società là dove vi rinunciino all'unanimità i soci di tutte le società partecipante alla fusione (la relativa disposizione della direttiva 2009/109/CE non è obbligatoria);
- la situazione patrimoniale può essere sostituita oltre che dal bilancio relativo all'esercizio chiuso non oltre sei mesi prima il deposito/pubblicazione del progetto di fusione (come già previsto) anche dalla relazione semestrale, ove redatta ai sensi dell'articolo 154-ter, Tuf, riferita ad una data non antecedente sei mesi dal giorno del deposito del progetto di fusione.

Comma 3 – Modifiche all'articolo 2501-quinquies

*Rif.: articolo 2, par. 4, direttiva 2009/109/CE
articolo 9, direttiva 78/855/CEE (articolo 9, direttiva 2011/35/UE)*

In attuazione di quanto previsto all'articolo 2, par. 4, della direttiva 2009/109/CE, si introducono all'articolo 2501-quinquies, in materia di relazione dell'organo amministrativo, le seguenti modifiche:

- l'organo amministrativo è tenuto a segnalare ai soci in assemblea e all'organo amministrativo delle altre società partecipanti alla fusione, le modifiche degli elementi dell'attivo e del passivo eventualmente intervenute tra la data in cui il progetto di fusione è depositato presso la sede della società ovvero pubblicato nel sito Internet della stessa e la data della decisione sulla fusione;
- si prescinde dalla relazione dell'organo amministrativo se vi rinunciino all'unanimità i soci di ciascuna società partecipante alla fusione (la relativa disposizione della direttiva 2009/109/CE non è obbligatoria).

Comma 4 – Modifiche all'articolo 2501-sexies

*Rif.: articolo 1, par. 2 e 3, articolo 2, par. 7, articolo 3, par. 3, direttiva 2009/109/CE
articolo 10, par. 5 e 27 par. 3, direttiva 77/91/CEE, articolo 23, par. 4, direttiva 78/855/CEE e articolo 7, par. 2, direttiva 82/891/CEE*

L'articolo 1, par. 2, della direttiva 2009/109/CE consente agli Stati membri di non imporre alle società la presentazione della relazione di stima richiesta in occasione del



conferimento di beni in natura e di crediti ove venga redatta la relazione degli esperti indipendenti sul progetto di fusione o di scissione.

Di conseguenza si è provveduto a modificare l'articolo 2501-*sexies* onde precisare che la relazione redatta dagli esperti indipendenti in caso di fusione esclude la relazione di stima di cui all'articolo 2343 (nel caso di società per azioni) o 2465 (nel caso di società a responsabilità limitata). La relativa disposizione della direttiva 2009/109/CE non è obbligatoria. Si è fatto comunque salvo, dato il differente ambito di applicazione della direttiva 78/855/CEE (riferito alle sole società per azioni) e della disciplina codicistica della fusione (riferito a tutte le società), la specifica ipotesi della fusione di società di persone con società di capitali, per la quale l'articolo 2501-*sexies*, settimo comma, prevede la redazione della relazione di stima.

Comma 5 - Modifiche all'articolo 2501-septies

Rif.: articolo 2, par. 5, lettere a) numero (i), b) e c) e articolo 3, par. 5, lettere a) numero (i), b) e c), direttiva 2009/109/CE, articolo 11, par. 1, 3 e 4, direttiva 78/855/CEE (articolo 11, par. 1, 3 e 4, direttiva 2011/35/UE) e articolo 9, par. 1, 3 e 4 della direttiva 82/891/CEE

Oltre a mere modifiche di coordinamento che tengono conto del fatto che la redazione della situazione patrimoniale ovvero delle relazioni dell'organo amministrativo o degli esperti indipendenti possono non essere redatte, si modifica, in attuazione dell'articolo 2, par. 5, lettere b) e c), della direttiva 2009/109/CE, l'articolo 2501-*septies* al fine di:

- consentire in alternativa al deposito dei documenti presso la sede sociale la loro pubblicazione sul sito Internet della società;
- prevedere che su richiesta del socio le copie dei documenti depositati presso la sede sociale gli possano essere trasmesse telematicamente e che la società non è tenuta a fornire copia dei documenti quando questi siano disponibili sul sito Internet e se ne possa effettuare liberamente il *download*.

Comma 6 – Modifiche all'articolo 2505

*Rif.: articolo 2, par.8 e 9, direttiva 2009/109/CE
articolo 25, direttiva 78/855/CEE (articolo 25, direttiva 2011/35/UE)*

L'articolo 25 della direttiva 78/855/CEE prevedeva la facoltà dello Stato membro di non richiedere, al ricorrere di determinate condizioni, che la fusione fosse approvata con delibera assembleare nel caso di fusione per incorporazione di società interamente posseduta. La disposizione facoltativa, della quale il legislatore si era già avvalso nella redazione dell'articolo 2505, secondo comma, è stata resa obbligatoria dalla direttiva 2009/109/CE.

Pertanto il disposto attualmente vigente dell'articolo 2505, secondo comma, è stato modificato solo per tenere conto delle modifiche introdotte dalla direttiva 2009/109/CE riguardanti le condizioni al cui rispetto è subordinata la sostituzione della delibera assembleare con la decisione dell'organo amministrativo.

In particolare, ai sensi dell'articolo 25 della direttiva 78/855/CEE, come modificato dalla direttiva 2009/109/CE, tale sostituzione è possibile solo se:

- a) sono rispettate da tutte le società partecipanti alla fusione le disposizioni in materia di pubblicità del progetto di fusione;
- b) è garantito ai soci della società incorporante di prendere visione e di estrarre copia oltre che del progetto di fusione, dei bilanci e delle relative relazioni degli ultimi tre esercizi e della situazione patrimoniale (nel caso di fusione di per

incorporazione di società interamente posseduta non si fa luogo alla redazione della relazione dell'organo amministrativo e alla relazione degli esperti indipendenti);

- c) è garantito ad una minoranza qualificata di azionisti di chiedere la convocazione dell'assemblea per deliberare sulla fusione (la direttiva 2009/109/CE non ha modificato questa condizione).

La condizione di cui alla lettera a) sopra riportata è stata recepita introducendo all'articolo 2505, secondo comma, il riferimento specifico all'articolo 2501-*ter*, terzo e quarto comma, e la condizione di cui alla lettera b) richiamando integralmente l'articolo 2501-*septies*, come modificato dal presente schema di decreto legislativo (con riferimento ai documenti la cui redazione è prevista per la fusione per incorporazione di società interamente posseduta).

Si modifica altresì il terzo comma dell'articolo 2505 ai fini di coordinamento con il novellato articolo 2501-*ter*, terzo comma.

Comma 7 – Modifiche all'articolo 2505-bis

*Rif.: articolo 2, par.10 e 11, direttiva 2009/109/CE
articoli 27 e 28, direttiva 78/855/CEE (articoli 27 e 28, direttiva 2011/35/UE)*

In ragione delle modifiche introdotte all'articolo 28 della direttiva 78/855/CEE, non è più concessa alcuna facoltà agli Stati membri in ordine alla non applicazione alla fusione per incorporazione di società possedute al 90% dell'obbligo di redazione della situazione patrimoniale, della relazione dell'organo amministrativo e di quella degli esperti indipendenti, e dei relativi obblighi di pubblicazione, se sussistono le condizioni ivi previste. Il primo comma dell'articolo 2505-*bis* è stato di conseguenza modificato, aggiungendo il riferimento agli articoli che non risultano più applicabili.

Nel caso di fusione per incorporazione di società possedute al 90% , l'articolo 27 della direttiva 78/855/CEE prevedeva la facoltà dello Stato membro di non richiedere, al ricorrere di determinate condizioni, una delibera dell'assemblea della società incorporante, sostituita dalla decisione dell'organo amministrativo. Il legislatore italiano si era avvalso di questa facoltà, resa norma obbligatoria dalla direttiva 2009/109/CE². Analogamente a quanto disposto dal novellato articolo 2505, si prevede all'articolo 2505-*bis*, secondo comma, l'osservanza da parte delle società partecipanti alla fusione, dell'articolo 2501-*septies* integralmente considerato (con riferimento ai documenti richiesti, nel caso concreto, per l'operazione di fusione per incorporazione di società posseduta al 90%), in ragione delle modifiche introdotte dalla direttiva 2009/109/CE alle condizioni al cui rispetto è subordinata la sostituzione della delibera assembleare con la decisione dell'organo amministrativo.

Comma 8 – Modifiche all'articolo 2506-bis

*Rif.: articolo 3, par.1, direttiva 2009/109/CE
articolo 4, direttiva 82/891/CEE*

Si modifica il quinto comma dell'articolo 2506-*bis* alla luce del disposto dell'articolo 3, par. 1, della direttiva 2009/109 che, analogamente a quanto stabilito per il progetto di

² Si noti che la versione italiana della direttiva 2011/35/UE reca ancora la formulazione previgente alle modifiche apportate all'articolo 27 direttiva 78/855/CEE dalla direttiva 2009/109/CE (la versione italiana di quest'ultima è invece sul punto corretta).

fusione, prevede anche per il progetto di scissione la pubblicazione nel sito Internet delle società quale alternativa all'iscrizione dello stesso nel registro delle imprese.

Comma 9 – Modifiche all'articolo 2506-ter

*Rif.: articolo 3, par. 7 e 8, direttiva 2009/109/CE
articoli 20 e 22, direttiva 82/891/CEE*

Si introducono modifiche al terzo comma dell'articolo 2506-ter, con riferimento al caso della scissione mediante costituzione di nuova società, qualora non siano previsti criteri di attribuzione delle azioni o quote diversi da quello proporzionale.

L'articolo 22 della direttiva 82/891/CEE prevedeva in tal caso la facoltà dello Stato membro di non richiedere la redazione della relazione degli esperti. Il legislatore italiano si era avvalso di questa facoltà. Ora, la direttiva 2009/109/CE non solo rende la norma, da facoltativa, obbligatoria, ma prevede altresì che lo Stato membro non può richiedere, oltre che la relazione degli esperti, quella dell'organo amministrativo e la situazione patrimoniale, esentando quindi la società dai relativi obblighi di pubblicazione.

L'articolo 2506-ter, terzo comma, è modificato di conseguenza, aggiungendo il riferimento agli articoli 2501-*quater* e *quinquies*.

L'articolo 20 della direttiva 82/891/CEE prevedeva la facoltà dello Stato membro di non richiedere, al ricorrere di determinate condizioni, una delibera dell'assemblea della società scissa, sostituita dalla decisione dell'organo amministrativo. Il legislatore italiano si è avvalso di questa facoltà, resa norma obbligatoria dalla direttiva 2009/109/CE, tramite il rinvio contenuto all'articolo 2506-ter, quinto comma, all'articolo 2505 (fusione per incorporazione della società interamente posseduta). L'articolo 3, par. 7, della direttiva 2009/109/CE, sopprime una delle condizioni originariamente previste, recepita all'articolo 2505, terzo comma: pertanto il quinto comma dell'articolo 2506-ter è modificato per rinviare all'articolo 2505, limitatamente ai commi primo e secondo.

Articolo 2 – Modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 108

Comma 1 – Modifiche all'articolo 9

La direttiva 2005/56/CE in materia di fusioni transfrontaliere di società prevedeva all'articolo 8 che i soci di tutte le società partecipanti alla fusione potessero rinunciare all'unanimità alla redazione della relazione degli esperti. Di conseguenza l'articolo 9, comma 4 del d.lgs 108/2008 prevede tale facoltà.

Al momento dell'emanazione della direttiva 2005/56/CE e del d.lgs 108/2008 tale possibilità non era prevista nell'ambito del procedimento di fusione tra società italiane. Con la direttiva 2007/63/CE, recepita con decreto legislativo 13 ottobre 2009, n. 147, la disciplina della fusione tra società italiane e transfrontaliera è stata equiparata. Pertanto una specifica disposizione in materia di fusione transfrontaliera non è più necessaria atteso che alla fusione transfrontaliera si applica il procedimento della fusione tra società italiane, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del d.lgs. 108/2008.

Si rappresenta infine che non è stata data attuazione alle seguenti disposizioni della direttiva 2009/109/CE:

- articolo 1, par. 1: si tratta di disposizione riferita solo al diritto finlandese;
- articolo 2, par. 1: si tratta di disposizione riferita solo al diritto finlandese;
- articolo 2, par. 3: si tratta di una modifica all'articolo 8 della direttiva 78/855/CEE che dispone che gli Stati membri possano non prevedere l'approvazione con delibera assembleare della fusione per incorporazione al ricorrere di certe condizioni ivi stabilite; il legislatore italiano non si è avvalso di tale facoltà nel recepire la direttiva 78/855/CEE e pertanto la modifica della predetta direttiva apportata dalla direttiva 2009/109/CE non rileva ai fini del recepimento;
- articolo 2, par. 6³: la disposizione è già recepita all'articolo 2503 del codice civile;
- articolo 3, par. 2: si tratta di una modifica all'articolo 6 della direttiva 82/891/CEE che prevede che gli Stati membri possano non prevedere l'approvazione con delibera assembleare della società beneficiaria della scissione al ricorrere di certe condizioni ivi stabilite; il legislatore italiano non si è avvalso di tale facoltà nel recepire la direttiva 82/891/CEE e pertanto la modifica della predetta direttiva apportata dalla direttiva 2009/109/CE non rileva ai fini del recepimento;
- articolo 3, par. 4: abroga il par. 3 dell'articolo 8 della direttiva 82/891/CEE che prevedeva la facoltà per gli Stati membri di prevedere che la relazione di stima sui conferimenti non in contanti e la relazione degli esperti fossero redatte dagli stessi soggetti: il legislatore italiano non si è avvalso di tale facoltà nel recepire la direttiva 82/891/CEE e pertanto la modifica della predetta direttiva apportata dalla direttiva 2009/109/CE non rileva ai fini del recepimento;
- articolo 3, par. 6: cfr. commento ad articolo 2, par. 6
- articolo 4, par. 1: si apportano alla direttiva 2005/56/CE le stesse modifiche in materia di pubblicità del progetto di fusione, già introdotte alla direttiva 78/855/CEE; il decreto legislativo 108/2008 già rinvia per il procedimento di fusione transfrontaliera alle norme sulla fusione tra società italiane, compreso il 2501-*ter*, del codice civile;
- articolo 4, par. 2: già recepito all'articolo 18 del decreto legislativo 108/2008.

³ L'articolo 2, par. 6, della direttiva 2009/109 modifica l'articolo 13 della direttiva 78/855/CEE. La direttiva 78/855/CEE è stata nel frattempo sostituita dalla direttiva 2011/35/UE che costituisce una mera direttiva di consolidamento in unico testo delle modifiche alla direttiva 78/855/CE succedutesi nel tempo. Con riferimento all'articolo 13 della direttiva di consolidamento 2011/35/UE si segnala una rilevante discrepanza tra il testo in inglese e la corrispondente traduzione italiana. Pertanto, l'apparente disomogeneità del disposto dell'articolo 13 della direttiva 2011/35/UE rispetto alle modifiche introdotte con la direttiva 2009/109/CE è dovuta ad un mero errore nella traduzione in italiano dell'articolo 13 della direttiva 2011/35/UE.

**RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA ALLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO
 RECANTE "ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2009/109/CE DEL PARLAMENTO
 EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 16 SETTEMBRE 2009, CHE MODIFICA LE
 DIRETTIVE DEL CONSIGLIO 77/91/CEE, 78/855/CEE E 82/891/CEE E LA DIRETTIVA
 2005/56/CE PER QUANTO RIGUARDA GLI OBBLIGHI IN MATERIA DI RELAZIONI E DI
 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI FUSIONI E SCISSIONI".**

ARTICOLO 1	<i>Modifiche al libro V, titolo V, capo X, del codice civile</i>
	L'articolo 1 dà attuazione alla direttiva 2009/109/CE, introducendo modificazioni al libro V, titolo V, capo X del codice civile il cui contenuto dispositivo è di seguito descritto.
Comma 1	L'articolo 2, par. 2, della direttiva 2009/109/CE, prevede in alternativa al deposito presso il registro delle imprese del progetto di fusione la sua pubblicazione sul sito Internet della società, nel rispetto dei medesimi termini. I commi terzo e quarto dell'articolo 2501-ter sono stati modificati di conseguenza. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Comma 2	Al fine di adeguare gli oneri di documentazione alle esigenze di semplificazione di cui alla direttiva 2009/109/CE, si modifica l'articolo 2501-quater prevedendo l'esonerazione dell'organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione dalla redazione della situazione patrimoniale, là dove vi rinunciino all'unanimità i soci di tutte le società partecipanti alla fusione. Si prevede che la situazione patrimoniale possa essere sostituita dalla relazione semestrale riferita ad una data non antecedente sei mesi dal deposito del progetto di fusione. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Comma 3	In attuazione dell'articolo 2, par. 4, della direttiva 2009/109/CE, si modifica l'articolo 2501-quinquies. L'organo amministrativo è tenuto a segnalare ai soci in assemblea e all'organo amministrativo delle altre società partecipanti alla fusione, le modifiche degli elementi dell'attivo e del passivo eventualmente intervenute tra la data in cui il progetto di fusione è depositato presso la sede della società ovvero pubblicato nel sito Internet della stessa e la data della decisione sulla fusione. Gli Stati membri possono non imporre la redazione della relazione dell'organo amministrativo se vi rinunciano all'unanimità i soci di tutte le società partecipanti alla fusione. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Comma 4	In attuazione del disposto dell'articolo 1, par. 2, della direttiva 2009/109/CE si è provveduto a modificare l'articolo 2501-sexies onde precisare che la redazione redatta dagli esperti indipendenti in caso di fusione esclude la relazione di stima prevista all'articolo 2343 c.c. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Comma 5	In attuazione dell'articolo 2, par. 5, della direttiva 2009/109/CE si modifica l'articolo 2501-septies al fine di consentire, in caso di fusione, la pubblicazione dei documenti nel sito Internet della società in luogo del loro deposito presso la sede sociale. Su richiesta del socio le copie dei documenti depositati presso la sede sociale gli possono essere

	<p>trasmessetelematicamente. La società non è tenuta a fornire copia dei documenti di cui sia possibile effettuare il <i>download</i> dal proprio sito Internet.</p> <p>La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>
Comma 6	<p>In attuazione dell'articolo 2, par. 9 della direttiva 2009/109/CE, con riferimento alla fusione per incorporazione di società interamente possedute, si modifica il secondo comma dell'articolo 2505 prevedendo quale condizione per l'approvazione del progetto di fusione da parte dell'organo amministrativo, in luogo della delibera assembleare, l'osservanza da parte di tutte le società partecipanti alla fusione, dell'articolo 2501-ter, terzo e quarto comma e dell'articolo 2501-septies, integralmente considerato, come modificato con lo schema di decreto legislativo in oggetto.</p> <p>La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>
Comma 7	<p>In attuazione dell'articolo 2, par. 10 e 11, della direttiva 2009/109/CE si modificano il primo e il secondo comma dell'articolo 2505-bis. Si prevede che in caso di fusione per incorporazione di una o più società in un'altra che possiede almeno il 90% delle loro azioni o quote non si applicano, oltre all'articolo 2501-sexies, anche gli articoli 2501-quater, 2501-quinquies e 2501-septies qualora venga concesso ai soci di minoranza il diritto di far acquistare le loro azioni o quote dalla società incorporante per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso. Analogamente a quanto previsto per le fusioni disciplinate all'articolo 2505, si dispone che la sostituzione della delibera assembleare con la decisione dell'organo amministrativo in ordine alla fusione sia subordinata all'osservanza dell'articolo 2501-septies integralmente considerato.</p> <p>La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>
Comma 8	<p>Si modifica il quinto comma dell'articolo 2506-bis alla luce del disposto dell'articolo 3, par. 1 della direttiva 2009/109/CE. Si prevede anche per il progetto di scissione la pubblicazione nel sito Internet delle società quale alternativa all'iscrizione dello stesso nel registro delle imprese.</p> <p>La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>
Comma 9	<p>Si introducono modifiche al terzo e quinto comma dell'articolo 2506-ter. Con riferimento alla scissione mediante costituzione di una o più nuove società, per la quale sia previsto il criterio proporzionale per l'attribuzione delle azioni o quote, le società sono esonerate dalla redazione della situazione patrimoniale di cui all'articolo 2501-quater e delle relazioni previste dagli articoli 2501-quinquies e 2501-sexies. In attuazione dell'articolo 3, par. 7, della direttiva 2009/109/CE, l'applicazione alla scissione dell'articolo 2505 è limitata ai soli commi primo e secondo, con esclusione del terzo.</p> <p>La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>
ARTICOLO 2	<p><i>Modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 108</i></p>
	<p>Ai fini di coordinamento con il contenuto dispositivo della direttiva 2009/109/CE, l'articolo 2 introduce modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 108 il cui contenuto è di seguito descritto.</p>

Comma 1	<p>Si sopprime l'articolo 9, comma 4 del d.lgs. 108/2008 che prevede, per le fusioni transfrontaliere, la possibilità di rinunciare alla redazione della relazione degli esperti con il consenso unanime dei soci di tutte le società partecipanti alla fusione. A seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 13 ottobre 2009, n. 147 che, in attuazione della direttiva 2007/63/CE, ha equiparato, con riferimento alla relazione degli esperti indipendenti, la disciplina della fusione domestica a quella transfrontaliera, il suddetto articolo 9, comma 4 è diventato superfluo ed è stato pertanto soppresso.</p> <p>La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>
ARTICOLO 3	La disposizione reca la clausola di invarianza finanziaria

La verifica della presenza di un'eventuale clausola di invarianza finanziaria è stata effettuata dall'art. 17, comma 2, n. 1 del d.lgs. 13 ottobre 2009, n. 147, in data 11 aprile 2012, con esito

[Handwritten signature]

X

11 APR 2012

11 APR 2012

Il Registro Generale della S.p.A.

Cantò

11 APR 2012

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

(D.P.C.M. 11 SETTEMBRE 2008, N. 170 – G.U. 3 NOVEMBRE 2008, N. 257)

Decreto legislativo recante

“ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2009/109/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 16 SETTEMBRE 2009, CHE MODIFICA LE DIRETTIVE DEL CONSIGLIO 77/91/CEE, 78/855/CEE E 82/891/CEE E LA DIRETTIVA 2005/56/CE PER QUANTO RIGUARDA GLI OBBLIGHI IN MATERIA DI RELAZIONI E DI DOCUMENTAZIONE IN CASO DI FUSIONI E SCISSIONI”

SEZIONE 1 - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

A) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente.

La direttiva 2009/109/CE del 16 settembre 2009 modifica le direttive 77/91/CEE, in materia di formazione e mantenimento del capitale sociale, 78/855/CEE in materia di fusioni domestiche di società per azioni, 82/891/CEE, in materia di scissioni domestiche di società per azioni, e la direttiva 2005/56/CE in materia di fusioni transfrontaliere di società per azioni, e introduce importanti novità per quanto riguarda gli obblighi in materia di relazioni e di documentazione in caso di fusioni e scissioni. La direttiva 2009/109/CE si propone di ridurre gli oneri amministrativi relativi in particolare agli obblighi di pubblicazione e di documentazione a carico delle società coinvolte in processi di fusione e scissione, al fine di accrescere la competitività delle imprese comunitarie.

Ai predetti scopi di semplificazione, la disciplina della direttiva 2009/109/CE è, in sintesi, la seguente:

- (i) in alternativa al deposito presso il registro delle imprese del progetto di fusione o di scissione, la direttiva 2009/109/CE prevede la sua pubblicazione sul sito Internet della società almeno trenta giorni prima della decisione in ordine alla fusione; il vigente articolo 2501-ter, terzo e quarto comma, c.c., prevede quale unica forma di pubblicità del progetto di fusione e, in virtù del rinvio contenuto nell'articolo 2506-bis, quinto comma, c.c., del progetto di scissione, l'iscrizione nel registro delle imprese almeno trenta giorni prima della data fissata per la decisione in ordine alla fusione o alla scissione;
- (ii) è riconosciuta agli Stati membri la facoltà di non imporre la redazione della relazione dell'organo amministrativo e della situazione patrimoniale se tutti gli azionisti delle società partecipanti alla fusione convengono in merito all'esenzione da tali obblighi; nella legislazione nazionale vigente non è prevista un'analoga disposizione normativa, pertanto, ai sensi degli articoli 2501-quater e quinquies, la redazione della relazione dell'organo amministrativo e della situazione patrimoniale è obbligatoria, indipendentemente da un'eventuale consenso unanime dei soci alla esclusione della loro redazione;
- (iii) l'organo amministrativo è tenuto a segnalare ai soci in assemblea e all'organo amministrativo delle altre società partecipanti alla fusione, le modifiche rilevanti degli elementi dell'attivo e del passivo eventualmente intervenute tra la data di elaborazione del progetto di fusione e la data dell'assemblea generale che deve deliberare sul progetto di fusione; non è prevista nella vigente legislazione nazionale un'analoga disposizione normativa;
- (iv) la redazione della situazione patrimoniale non è richiesta se la società pubblica una relazione finanziaria semestrale e la mette a disposizione degli azionisti; il vigente articolo 2501-quater c.c., si limita a prevedere che la situazione patrimoniale può essere sostituita dal bilancio dell'ultimo esercizio, se questo è stato chiuso non oltre sei mesi prima del giorno del deposito

- del progetto di fusione; non è prevista, dunque, attualmente, l'esenzione dalla redazione della situazione patrimoniale in caso di redazione della relazione finanziaria semestrale;
- (v) gli Stati membri possono non imporre alle società la redazione della relazione di stima richiesta in occasione del conferimento di beni in natura e di crediti ove venga redatta la relazione degli esperti indipendenti sul progetto di fusione o di scissione; il vigente articolo 2501-*sexies* c.c., in materia di relazione degli esperti, non prevede espressamente l'esenzione dalla redazione della relazione di stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti in caso di redazione della relazione degli esperti indipendenti;
 - (vi) le società sono esentate dall'obbligo di mettere a disposizione dei soci i documenti connessi con la fusione o la scissione, previsti all'articolo 11 della direttiva 78/855/CEE e all'articolo 9 della direttiva 82/891/CEE, presso la propria sede legale se tali documenti siano stati pubblicati nel sito Internet della società; l'articolo 2501-*septies* c.c., in materia di deposito di atti, non prevede la pubblicazione sul sito Internet della società dei documenti relativi alla fusione e alla scissione quale alternativa al loro deposito presso la sede sociale;
 - (vii) quando il socio vi consente, le copie dei documenti connessi con la fusione o la scissione depositati presso la sede sociale gli possono essere trasmesse per posta elettronica; tale facoltà non è espressamente prevista nella legislazione nazionale vigente;
 - (viii) la società non è tenuta a fornire copia dei documenti quando questi siano disponibili sul sito Internet della società e se ne possa effettuare liberamente il *download*; la legislazione nazionale vigente non contempla tale forma di semplificazione; a tal riguardo, l'articolo 2501-*septies*, secondo comma, c.c. riconosce in ogni caso il diritto dei soci di prendere visione dei documenti relativi alla fusione e alla scissione e di ottenerne gratuitamente copia;
 - (ix) con riferimento alle fusioni per incorporazione di una società in un'altra che possiede almeno il 90% delle azioni della prima, e alle scissioni qualora le società beneficiarie detengono congiuntamente tutte le azioni della società scissa, gli Stati membri non impongono l'approvazione della fusione e della scissione da parte dell'assemblea generale rispettivamente della società incorporante e della società scissa, al sussistere di determinate condizioni; a tal riguardo, la direttiva 2009/109/CE trasforma quella che nelle direttive 78/855/CEE e 82/891/CEE era una mera disposizione facoltativa per gli Stati membri in una disposizione obbligatoria; si segnala che il legislatore si era già avvalso di tale disposizione facoltativa (i) nella redazione dell'articolo 2505, secondo comma, c.c., con riferimento alla fusione per incorporazione di società interamente possedute nonché, per effetto del rinvio all'articolo 2505 c.c. contenuto nell'articolo 2506-*ter*, quinto comma, c.c., con riferimento alla scissione se le società beneficiarie detengono congiuntamente tutte le azioni della società scissa e (ii) nella redazione dell'articolo 2505-*bis*, secondo comma, c.c., con riferimento alla fusione per incorporazione di società possedute al 90%; con la direttiva 2009/109/CE diventa obbligatoria anche la disposizione che, in caso di fusione per incorporazione di società possedute al 90%, al sussistere di talune condizioni, esenta la società dalla redazione della situazione patrimoniale, della relazione dell'organo amministrativo e di quella degli esperti indipendenti nonché dai relativi obblighi di pubblicazione; a tal riguardo, il vigente articolo 2505-*bis*, primo comma, c.c., con riferimento alla fusione per incorporazione di società possedute al 90%, al sussistere di talune condizioni, esclude esclusivamente l'obbligo di redazione della relazione degli esperti indipendenti; risulta, pertanto, attualmente obbligatoria la redazione della situazione patrimoniale, della relazione dell'organo amministrativo e permangono i relativi obblighi di pubblicazione;
 - (x) con riferimento alla scissione mediante costituzione di nuova società, qualora non siano previsti criteri di attribuzione delle azioni o quote diversi da quello proporzionale, la direttiva 2009/109/CE rende obbligatoria la disposizione della direttiva 82/891/CEE che prevedeva la facoltà degli Stati membri di non richiedere la redazione della relazione degli esperti indipendenti; la direttiva 2009/109/CE prevede altresì che gli Stati membri non possano richiedere, oltre alla relazione degli esperti, anche quella dell'organo amministrativo e la

situazione patrimoniale, esentando quindi la società dai relativi obblighi di pubblicazione; il vigente articolo 2506-ter, secondo comma, c.c., in caso di scissione mediante costituzione di una o più nuove società e in assenza di criteri di attribuzione delle azioni o quote diversi da quello proporzionale, si limita ad escludere l'obbligo di redazione della relazione degli esperti indipendenti;

- (xi) a tutela degli interessi dei creditori delle società partecipanti alla fusione o alla scissione, gli Stati membri sono tenuti a provvedere affinché i creditori possano rivolgersi all'autorità amministrativa o giudiziaria competente per ottenere adeguate garanzie; tale disposizione risulta già recepita all'articolo 2503 c.c.;
- (xii) quanto alle fusioni transfrontaliere, la direttiva 2009/109/CE apporta alla direttiva 2005/56/CE le stesse modifiche in materia di pubblicità del progetto di fusione, già introdotte alla direttiva 78/855/CEE; il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 108 di attuazione della direttiva 2005/56/UE già rinvia per il procedimento di fusione transfrontaliera alle norme sulla fusione domestica, ivi compreso il 2501-ter c.c.; la direttiva 2009/109/CE prevede inoltre formalità semplificate quando una fusione transfrontaliera mediante incorporazione sia realizzata da una società che detiene una quota pari o superiore al 90% ma non la totalità delle quote e degli altri titoli rappresentativi del capitale sociale che conferiscono diritti di voto nell'assemblea generale della società o delle società incorporate: si segnala che le formalità semplificate cui fa riferimento la direttiva 2009/109/CE sono già previste all'articolo 18 del d.lgs. 108/2008, non è pertanto necessaria alcuna ulteriore disposizione di attuazione.

L'articolo 6, comma 1, della legge 15 dicembre 2011, n. 217 – Legge comunitaria 2010 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'attuazione della direttiva 2009/109/CE. La legge comunitaria 2010 non ha previsto specifici criteri di delega, sebbene la direttiva 2009/109/CE preveda, in diversi casi, solo una facoltà degli Stati membri di recepire determinate disposizioni. Alla luce dell'articolo 15, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che stabilisce il cosiddetto "divieto di *gold plating*", si è ritenuto opportuno avvalersi di tutte le opzioni previste nella direttiva, al fine di consentire la massima semplificazione della disciplina delle fusioni e delle scissioni. In attuazione della direttiva 2009/109/CE è pertanto proposta l'introduzione di talune modifiche (i) al libro V, titolo V, capo X, del codice civile al fine di adeguare la legislazione nazionale vigente alle esigenze di semplificazione della direttiva 2009/109/CE; (ii) al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 108, ai fini di coordinamento con la direttiva 2009/109/CE.

B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione.

Il Consiglio europeo, riunito l'8 e il 9 marzo 2007, ha constatato che il settore del diritto societario degli Stati membri prevede numerosi oneri amministrativi, in particolare, obblighi di informazione a carico delle società, alcuni dei quali sembrano superati o eccessivi. Con la direttiva 2009/109/CE il Consiglio si propone pertanto di ridurre tali oneri, in materia di fusioni e scissioni, al fine di accrescere la competitività delle imprese comunitarie.

La legislazione nazionale vigente prevede significativi oneri di pubblicazione e documentazione a carico delle società coinvolte in processi di fusione e scissione. In particolare, gli articoli 2501-*quater* e *quinquies* c.c., prevedono che la redazione della relazione dell'organo amministrativo e della situazione patrimoniale è obbligatoria, indipendentemente da un'eventuale consenso unanime dei soci alla esclusione della loro redazione.

Inoltre, il vigente articolo 2505-*bis*, primo comma, c.c., con riferimento alla fusione per incorporazione di società possedute al 90%, al sussistere di talune condizioni, esclude esclusivamente l'obbligo di redazione della relazione degli esperti indipendenti. Risulta, pertanto, attualmente obbligatoria la redazione della situazione patrimoniale, della relazione dell'organo amministrativo e permangono i relativi obblighi di pubblicazione. Quanto poi alla scissione mediante costituzione di una o più nuove società e in assenza di criteri di attribuzione delle azioni o

quote diversi da quello proporzionale, il vigente articolo 2506-ter, secondo comma, c.c., si limita ad escludere l'obbligo di redazione della relazione degli esperti indipendenti.

I suddetti obblighi di presentazione di relazioni generano oneri amministrativi notevoli e costi inutili a carico delle imprese.

A quanto sin qui detto si aggiunge che il vigente articolo 2501-ter, terzo e quarto comma, c.c., prevede quale unica forma di pubblicità del progetto di fusione e, in virtù del rinvio contenuto nell'articolo 2506-bis, quinto comma, c.c., del progetto di scissione, l'iscrizione nel registro delle imprese almeno trenta giorni prima della data fissata per la decisione in ordine alla fusione o alla scissione. Anche l'obbligo previsto dalla legislazione nazionale di mettere a disposizione dei soci i documenti connessi con la fusione o la scissione presso la propria sede legale, nonché di fornire copia dei documenti suddetti ai soci che ne facciano richiesta non sembra conforme alle possibilità offerte dalle moderne tecnologie dell'informazione che permettono un accesso più facile ed economico alle informazioni.

C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.

La necessità prioritaria che ha determinato l'emanazione della direttiva 2009/109/CE e la conseguente esigenza di procedere, in attuazione della direttiva 2009/109/CE, alla modifica della legislazione nazionale vigente, è costituita dalla riduzione degli oneri amministrativi relativi in particolare agli obblighi di pubblicazione e di documentazione gravanti sulle società all'interno della Comunità, in caso di fusioni e scissioni. Con la direttiva 2009/109/CE si vuole quindi soddisfare l'esigenza espressa dal Consiglio europeo che ha convenuto sulla necessità di ridurre del 25% gli oneri amministrativi delle società entro il 2012, al fine di accrescere la competitività delle imprese comunitarie senza compromettere gli interessi delle altre parti in causa. In particolare, la direttiva 2009/109/CE intende (i) ridurre l'obbligo di elaborazione delle relazioni in occasione di fusioni e scissioni per offrire alle imprese maggiore flessibilità nel decidere quali relazioni siano realmente necessarie in ogni caso specifico; (ii) eliminare le norme che determinano un doppio obbligo di relazione e quindi comportano costi inutili per le imprese; (iii) adattare le norme sugli obblighi di pubblicazione e informazione agli sviluppi tecnologici.

D) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.

L'intervento regolatorio è volto a semplificare i requisiti di pubblicazione e di documentazione delle società all'interno della Comunità, in caso di fusioni e scissioni. Il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati potrà essere riscontrato mediante una effettiva riduzione degli oneri amministrativi gravanti sulle società in caso di fusioni e scissioni, **rispetto al periodo precedente all'entrata in vigore del presente intervento regolatorio**. La legislazione nazionale non prevede casi di esenzione dall'obbligo di redazione della relazione dell'organo amministrativo e della situazione patrimoniale qualora vi sia il consenso unanime dei soci a rinunciare ad esse non prevede modalità di pubblicazione del progetto di fusione e scissione alternative rispetto al deposito presso il registro delle imprese. La direttiva 2009/109/CE si propone di ridurre l'obbligo di elaborazione delle suddette relazioni in occasione di fusioni e scissioni per offrire alle imprese maggiore flessibilità nel decidere quali relazioni siano realmente necessarie caso per caso. Si vogliono inoltre eliminare le norme che determinano un doppio obbligo di relazione e quindi comportano costi inutili per le imprese. Con la direttiva 2009/109/CE, infine, si intendono sfruttare i vantaggi dello sviluppo tecnologico al fine di ridurre i costi legati alla pubblicazione del progetto di fusione e scissione mediante iscrizione nel registro delle imprese.

E) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento legislativo.

I destinatari dei principali effetti dell'intervento legislativo sono le società per azioni.

SEZIONE 2 - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

Non sono state svolte consultazioni, comunque è stato preso in considerazione lo studio predisposto dalla Commissione europea in occasione dei lavori preparatori della direttiva 2009/109/CE relativo all'impatto della stessa (i) sui diritti degli azionisti, (ii) sui creditori e sulle altre parti in causa (ad esempio i dipendenti), (iii) sull'ambiente e la coerenza con altre direttive.

SEZIONE 3 - LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO ("OPZIONE ZERO").

L'opzione zero non è percorribile. Gli Stati membri sono tenuti ad adeguare la propria normativa nazionale alle disposizioni obbligatorie della direttiva 2009/109/CE. A tal riguardo, si precisa che la Commissione europea ha avviato nei confronti dell'Italia una procedura di infrazione, n. 2011/0845, per il mancato recepimento della direttiva 2009/109/CE entro il 30 giugno 2011, termine indicato all'articolo 6 della direttiva 2009/109/CE. Quanto alle disposizioni facoltative, trova applicazione l'articolo 15, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che stabilisce il cosiddetto "divieto di *gold plating*", in virtù del quale gli atti di recepimento di direttive comunitarie non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse. Pertanto, in mancanza di specifici criteri di delega, si è ritenuto opportuno avvalersi di tutte le opzioni previste nella direttiva, al fine di consentire la massima semplificazione della disciplina delle fusioni e delle scissioni.

L'opzione di non intervento non è altresì auspicabile, tenuto conto che dal recepimento della direttiva 2009/109/CE derivano dei significativi vantaggi per le imprese in termini di snellimento degli obblighi di pubblicazione e documentazione relativi alle operazioni di fusione e scissione. Da tale semplificazione degli oneri amministrativi scaturisce un aumento di competitività delle imprese e una significativa riduzione dei costi legati alle operazioni di fusione e scissione.

SEZIONE 4 - VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE

Non sono state valutate opzioni alternative. Con riferimento, infatti, alle disposizioni obbligatorie della direttiva 2009/109/CE, eventuali soluzioni alternative rispetto alle previsioni della direttiva stessa non sarebbero ammissibili.

Il legislatore ha ritenuto opportuno avvalersi delle opzioni facoltative previste nella direttiva, al fine di consentire la massima semplificazione della disciplina delle fusioni e delle scissioni. Il recepimento delle disposizioni facoltative si muove infatti nell'ottica di uno snellimento degli obblighi di documentazione e pubblicazione gravanti sulle società e quindi di riduzione dei relativi costi. Sono facoltative le disposizioni della direttiva 2009/109/CE che prevedono (i) l'esenzione dalla redazione della situazione patrimoniale e della relazione dell'organo amministrativo là dove vi rinuncino all'unanimità i soci di tutte le società partecipanti alla fusione o alla scissione, (ii) l'esenzione dalla redazione della relazione di stima richiesta in occasione del conferimento di beni in natura e di crediti ove venga redatta la relazione degli esperti indipendenti sul progetto di fusione o di scissione.

SEZIONE 5 - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA

L'intervento regolatorio proposto attua la direttiva 2009/109/CE ed è volto a realizzare le esigenze di semplificazione documentale e di pubblicazione previste dalla direttiva 2009/109/CE in caso di fusioni e scissioni. In particolare, con l'intervento regolatorio proposto:

- si prevede, in alternativa al deposito presso il registro delle imprese del progetto di fusione e di scissione, la sua pubblicazione sul sito Internet della società;
- l'organo amministrativo è esentato dalla redazione della situazione patrimoniale delle società ove vi rinuncino all'unanimità i soci di tutte le società partecipanti alla fusione o alla scissione;
- la situazione patrimoniale può essere sostituita dalla relazione semestrale riferita ad una data non antecedente sei mesi dal giorno del deposito del progetto di fusione;
- si prescinde dalla relazione dell'organo amministrativo se vi rinuncino all'unanimità i soci di tutte le società partecipanti alla fusione o alla scissione;
- l'organo amministrativo segnala ai soci in assemblea e all'organo amministrativo delle altre società partecipanti alla fusione le modifiche rilevanti degli elementi dell'attivo e del passivo eventualmente intervenute tra la data in cui il progetto di fusione è depositato presso la sede della società ovvero pubblicato nel sito Internet di questa e la data della decisione sulla fusione;
- si esclude la relazione di stima richiesta in occasione del conferimento di beni in natura e di crediti ove, in caso di fusione, venga redatta la relazione degli esperti indipendenti;
- si consente, in alternativa al deposito dei documenti, relativi alla fusione e alla scissione, presso la sede sociale, la loro pubblicazione sul sito Internet della società;
- su richiesta del socio le copie dei documenti depositati presso la sede sociale gli possono essere trasmesse telematicamente;
- la società non è tenuta a fornire copia dei documenti quando questi siano disponibili sul sito Internet e se ne possa effettuare liberamente il *download*;
- con riferimento alle fusioni per incorporazione di società possedute al 90%, qualora venga concesso agli altri soci della società incorporata il diritto di far acquistare le loro azioni o quote dalla società incorporante per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso, si esclude l'obbligo di redazione non solo della relazione degli esperti indipendenti ma anche della situazione patrimoniale e della relazione dell'organo amministrativo e i relativi obblighi di pubblicazione;
- con riferimento alla scissione mediante costituzione di nuova società, qualora non siano previsti criteri di attribuzione delle azioni o quote diversi da quello proporzionale, non sono richieste, oltre alla relazione degli esperti indipendenti, anche quella dell'organo amministrativo e la situazione patrimoniale, e si esenta la società dai relativi obblighi di pubblicazione;
- con riferimento alle scissioni in cui le società beneficiarie detengono congiuntamente tutte le azioni della società scissa, viene soppressa una delle condizioni in presenza delle quali non è richiesta l'approvazione della scissione da parte dell'assemblea generale della società scissa. Tale condizione richiedeva che i soci della società scissa che rappresentassero almeno il 5% del capitale sociale avessero il diritto in ogni caso di chiedere che la decisione di approvazione della scissione fosse adottata dall'assemblea generale della società scissa;
- per meri fini di coordinamento si sopprime l'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 108 ai sensi del quale, con riferimento alle fusioni transfrontaliere, i soci di tutte le società partecipanti alla fusione possono rinunciare all'unanimità alla redazione della relazione degli esperti indipendenti. Tale previsione normativa appare ormai superflua stante, sotto questo profilo, l'equiparazione della disciplina della fusione domestica e transfrontaliera avvenuta con la direttiva 2007/63/CE recepita con decreto legislativo 13 ottobre 2009, n. 147.

A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti.

Per la misurazione degli effetti si è tenuto conto delle analisi effettuate in sede comunitaria.

B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta

L'intervento regolatorio non presenta svantaggi.

Il vantaggio va individuato nella semplificazione degli oneri amministrativi relativi in particolare agli obblighi di pubblicazione e di documentazione delle società coinvolte in processi di fusione e

scissione, senza conseguenze negative per i diritti degli azionisti e dei terzi. Tale semplificazione comporta un aumento della competitività delle imprese e una eliminazione dei costi inutili legati agli oneri di documentazione e pubblicazione a carico delle società in caso di fusioni e scissioni. Inoltre, la previsione della pubblicazione del progetto di fusione e di scissione sul sito Internet della società consente una maggiore accessibilità delle informazioni con riduzione dei costi legati all'iscrizione del progetto nel registro delle imprese.

C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti.

I destinatari dell'intervento normativo di attuazione della direttiva 2009/109/CE possono, in alternativa all'iscrizione nel registro delle imprese del progetto di fusione e di scissione, procedere alla sua pubblicazione sul sito Internet della società. Nelle stesse forme possono essere pubblicati tutti i documenti relativi alla fusione o alla scissione presso la sede sociale esentando la società dall'obbligo di deposito dei medesimi in forma cartacea presso la sede sociale e dal fornirne copia ai soci che ne facciano richiesta (purché se ne possa effettuare liberamente il *download* dal sito Internet della società). Ai fini di semplificazione, l'intervento regolatorio prevede altresì che su richiesta del socio le copie dei documenti depositati presso la sede sociale possano essergli trasmesse telematicamente.

Quanto, invece, agli obblighi di redazione delle relazioni, il decreto legislativo di attuazione prevede che le società partecipanti alla fusione e alla scissione sono esentate dalla redazione della situazione patrimoniale e della relazione dell'organo amministrativo ove vi rinuncino all'unanimità i soci di tutte le società partecipanti alla fusione o alla scissione e le stesse possono sostituire la situazione patrimoniale con la relazione semestrale riferita ad una data non antecedente sei mesi dal giorno del deposito del progetto di fusione.

Con riferimento alle fusioni per incorporazione di società possedute al 90%, qualora venga concesso agli altri soci della società incorporata il diritto di far acquistare le loro azioni o quote dalla società incorporante per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso, le società non sono tenute a procedere alla redazione della relazione degli esperti indipendenti, della situazione patrimoniale e della relazione dell'organo amministrativo e sono esentate dai relativi obblighi di pubblicazione.

Con riferimento infine alla scissione mediante costituzione di nuova società, qualora non siano previsti criteri di attribuzione delle azioni o quote diversi da quello proporzionale, le società non sono tenute alla redazione oltre che della relazione degli esperti indipendenti, anche di quella dell'organo amministrativo e della situazione patrimoniale, e sono esentate dai relativi obblighi di pubblicazione. Comunque l'intervento regolatorio non introduce o mantiene livelli di regolazione superiori a quelli minimi previsti dalla direttiva 2009/109/CE che comportino maggiori oneri amministrativi per i soggetti destinatari.

D) Eventuale comparazione con altre opzioni esaminate.

Non si è proceduto ad alcuna comparazione, considerati i motivi di cui alla Sezione 4.

E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.

Non ci sono effetti negativi derivanti dall'introduzione delle nuove disposizioni, volte a semplificare la precedente normativa. Pertanto, l'intervento non comporta ulteriori oneri finanziari a carico di pubbliche amministrazioni o privati.

SEZIONE 6 - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA'

Come rilevato dal Consiglio europeo, la semplificazione realizzata con la direttiva 2009/109/CE e, di conseguenza, con il decreto legislativo di attuazione riduce gli oneri amministrativi delle società e accresce, pertanto, la competitività delle imprese comunitarie.

Lo schema di decreto legislativo non introduce o mantiene livelli di regolazione superiori a quelli minimi previsti dalla direttiva 2009/109/CE che comportino maggiori oneri per i soggetti destinatari.

SEZIONE 7 - MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto.

I responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto sono le società.

B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

E' prevista la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Non sono previste altre forme di pubblicità.

C) Strumenti per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

La verifica della regolarità del procedimento di fusione rientra in primo luogo nella responsabilità degli organi societari di amministrazione, controllo, del notaio, e, infine del giudice.

D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente a V.I.R.

Il Ministero dell'economia e delle finanze provvederà a curare le prescritte verifiche sull'impatto della regolamentazione a scadenza biennale. La verifica riguarderà in particolare i seguenti aspetti: (i) se e in che misura siano diminuiti i costi generali sostenuti dalle società in occasione di fusioni e scissioni, (ii) se le informazioni fornite agli azionisti e alle altre parti in causa nel corso del processo siano state sufficienti. Dalla verifica potranno scaturire ulteriori esigenze di modifica.

ANALISITECNICO-NORMATIVA

Decreto legislativo recante

“ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2009/109/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 16 SETTEMBRE 2009, CHE MODIFICA LE DIRETTIVE DEL CONSIGLIO 77/91/CEE, 78/855/CEE E 82/891/CEE E LA DIRETTIVA 2005/56/CE PER QUANTO RIGUARDA GLI OBBLIGHI IN MATERIA DI RELAZIONI E DI DOCUMENTAZIONE IN CASO DI FUSIONI E SCISSIONI”

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

L'intervento normativo proposto attua la direttiva 2009/109/CE del 16 settembre 2009 che modifica le direttive 77/91/CEE, in materia di formazione e mantenimento del capitale sociale, 78/855/CEE in materia di fusioni domestiche, 82/891/CEE, in materia di scissioni domestiche, e la direttiva 2005/56/CE in materia di fusioni transfrontaliere e introduce importanti novità per quanto riguarda gli obblighi in materia di relazioni e di documentazione in caso di fusioni e scissioni. La direttiva 2009/109/CE si muove nell'ottica di una semplificazione degli oneri amministrativi relativi in particolare agli obblighi di pubblicazione e di documentazione gravanti sulle società coinvolte in processi di fusione e scissione, al fine di accrescere la competitività delle imprese comunitarie.

L'intervento normativo è altresì necessario posto che la Commissione europea ha avviato nei confronti dell'Italia la procedura di infrazione n. 2011/0845, per il mancato recepimento della direttiva 2009/109/CE entro il 30 giugno 2011, termine indicato all'articolo 6 della direttiva 2009/109/CE. Sono state, pertanto, recepite le disposizioni obbligatorie della direttiva 2009/109/CE; quanto invece alle disposizioni facoltative, trova applicazione l'articolo 15, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che stabilisce il cosiddetto “divieto di *goldplating*”, in virtù del quale gli atti di recepimento di direttive comunitarie non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse. Pertanto, si è ritenuto opportuno avvalersi di tutte le opzioni previste nella direttiva, al fine di consentire la massima semplificazione della disciplina delle fusioni e delle scissioni.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

La direttiva 2009/109/CE si propone di ridurre gli obblighi di pubblicazione e di documentazione gravanti sulle società coinvolte in processi di fusione e scissione al fine di accrescere la competitività delle imprese comunitarie.

La disciplina della direttiva 2009/109/CE è, in sintesi, la seguente:

- (i) in alternativa al deposito presso il registro delle imprese del progetto di fusione o di scissione, la direttiva 2009/109/CE prevede la sua pubblicazione sul sito Internet della società almeno trenta giorni prima della decisione in ordine alla fusione. Il vigente articolo 2501-ter, terzo e quarto comma, c.c., prevede quale unica forma di pubblicità del progetto di fusione e, in virtù del rinvio contenuto nell'articolo 2506-bis, quinto comma, c.c., del progetto di scissione, l'iscrizione nel registro delle imprese almeno trenta giorni prima della data fissata per la decisione in ordine alla fusione o alla scissione;

- (ii) è riconosciuta agli Stati membri la facoltà di non imporre la redazione della relazione dell'organo amministrativo e della situazione patrimoniale se tutti gli azionisti delle società partecipanti alla fusione convengono in merito all'esenzione da tali obblighi. Nella legislazione nazionale vigente non è prevista un'analogia disposizione normativa, pertanto, si sensi degli articoli 2501-*quater* e *quinquies*, la redazione della relazione dell'organo amministrativo e della situazione patrimoniale è obbligatoria, indipendentemente da un'eventuale consenso unanime dei soci alla esclusione della loro redazione;
- (iii) l'organo amministrativo è tenuto a segnalare ai soci in assemblea e all'organo amministrativo delle altre società partecipanti alla fusione, le modifiche rilevanti degli elementi dell'attivo e del passivo eventualmente intervenute tra la data di elaborazione del progetto di fusione e la data dell'assemblea generale che deve deliberare sul progetto di fusione. Non è prevista nella vigente legislazione nazionale un'analogia disposizione normativa;
- (iv) la redazione della situazione patrimoniale non è richiesta se la società pubblica una relazione finanziaria semestrale e la mette a disposizione degli azionisti. Il vigente articolo 2501-*quater* c.c., si limita a prevedere che la situazione patrimoniale può essere sostituita dal bilancio dell'ultimo esercizio, se questo è stato chiuso non oltre sei mesi prima del giorno del deposito del progetto di fusione. Non è prevista, dunque, attualmente, l'esenzione dalla redazione della situazione patrimoniale in caso di redazione della relazione finanziaria semestrale;
- (v) gli Stati membri possono non imporre alle società la redazione della relazione di stima richiesta in occasione del conferimento di beni in natura e di crediti ove venga redatta la relazione degli esperti indipendenti sul progetto di fusione o di scissione. Il vigente articolo 2501-*sexies* c.c., in materia di relazione degli esperti, non prevede espressamente l'esenzione dalla redazione della relazione di stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti in caso di redazione della relazione degli esperti indipendenti;
- (vi) le società sono esentate dall'obbligo di mettere a disposizione dei soci i documenti connessi con la fusione o la scissione, previsti all'articolo 11 della direttiva 78/855/CEE e all'articolo 9 della direttiva 82/891/CEE, presso la propria sede legale se tali documenti siano stati pubblicati nel sito Internet della società. L'articolo 2501-*septies* c.c., in materia di deposito di atti, non prevede la pubblicazione sul sito Internet della società dei documenti relativi alla fusione e alla scissione quale alternativa al loro deposito presso la sede sociale;
- (vii) quando il socio vi consente, le copie dei documenti connessi con la fusione o la scissione depositati presso la sede sociale gli possono essere trasmesse per posta elettronica. Tale facoltà non è espressamente prevista nella legislazione nazionale vigente;
- (viii) la società non è tenuta a fornire copia dei documenti quando questi siano disponibili sul sito Internet della società e se ne possa effettuare liberamente il *download*. La legislazione nazionale vigente non contempla tale forma di semplificazione. A tal riguardo, l'articolo 2501-*septies*, secondo comma, c.c. riconosce in ogni caso il diritto dei soci di prendere visione dei documenti relativi alla fusione e alla scissione e di ottenerne gratuitamente copia;
- (ix) con riferimento alle fusioni per incorporazione di una società in un'altra che possiede almeno il 90% delle azioni della prima, e alle scissioni qualora le società beneficiarie detengono congiuntamente tutte le azioni della società scissa, gli Stati membri non impongono l'approvazione della fusione e della scissione da parte dell'assemblea generale rispettivamente della società incorporante e della società scissa, al sussistere di determinate condizioni. A tal riguardo, la direttiva 2009/109/CE trasforma quella che nelle direttive 78/855/CEE e 82/891/CEE era una mera disposizione facoltativa per gli Stati membri in una disposizione obbligatoria. Si segnala che il legislatore si era già avvalso di tale disposizione facoltativa (i) nella redazione dell'articolo 2505, secondo comma, c.c., con riferimento alla fusione per incorporazione di società interamente possedute nonchè, per effetto del rinvio all'articolo 2505 c.c. contenuto nell'articolo 2506-*ter*, quinto comma, c.c., con riferimento alla scissione se le società beneficiarie detengono congiuntamente tutte le azioni della società scissa e (ii) nella redazione dell'articolo 2505-*bis*, secondo comma, c.c., con riferimento alla

fusione per incorporazione di società possedute al 90%. Con la direttiva 2009/109/CE diventa obbligatoria anche la disposizione che, in caso di fusione per incorporazione di società possedute al 90%, al sussistere di talune condizioni, esenta la società dalla redazione della situazione patrimoniale, della relazione dell'organo amministrativo e di quella degli esperti indipendenti nonché dai relativi obblighi di pubblicazione. A tal riguardo, il vigente articolo 2505-*bis*, primo comma, c.c., con riferimento alla fusione per incorporazione di società possedute al 90%, al sussistere di talune condizioni, esclude esclusivamente l'obbligo di redazione della relazione degli esperti indipendenti. Risulta, pertanto, attualmente obbligatoria la redazione della situazione patrimoniale, della relazione dell'organo amministrativo e permangono i relativi obblighi di pubblicazione.

- (x) con riferimento alla scissione mediante costituzione di nuova società, qualora non siano previsti criteri di attribuzione delle azioni o quote diversi da quello proporzionale, la direttiva 2009/109/CE rende obbligatoria la disposizione della direttiva 82/891/CEE che prevedeva la facoltà degli Stati membri di non richiedere la redazione della relazione degli esperti indipendenti. La direttiva 2009/109/CE prevede altresì che gli Stati membri non possano richiedere, oltre alla relazione degli esperti, anche quella dell'organo amministrativo e la situazione patrimoniale, esentando quindi la società dai relativi obblighi di pubblicazione. Il vigente articolo 2506-*ter*, secondo comma, c.c., in caso di scissione mediante costituzione di una o più nuove società e in assenza di criteri di attribuzione delle azioni o quote diversi da quello proporzionale, si limita ad escludere l'obbligo di redazione della relazione degli esperti indipendenti;
- (xi) a tutela degli interessi dei creditori delle società partecipanti alla fusione o alla scissione, gli Stati membri sono tenuti a provvedere affinché i creditori possano rivolgersi all'autorità amministrativa o giudiziaria competente per ottenere adeguate garanzie. Tale disposizione risulta già recepita all'articolo 2503 c.c.;
- (xii) quanto alle fusioni transfrontaliere, la direttiva 2009/109/CE apporta alla direttiva 2005/56/CE le stesse modifiche in materia di pubblicità del progetto di fusione, già introdotte alla direttiva 78/855/CEE. Il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 108 di attuazione della direttiva 2005/56/UE già rinvia per il procedimento di fusione transfrontaliera alle norme sulla fusione domestica, ivi compreso il 2501-*ter* c.c.
La direttiva 2009/109/CE prevede inoltre formalità semplificate quando una fusione transfrontaliera mediante incorporazione sia realizzata da una società che detiene una quota pari o superiore al 90% ma non la totalità delle quote e degli altri titoli rappresentativi del capitale sociale che conferiscono diritti di voto nell'assemblea generale della società o delle società incorporate. Si segnala che le formalità semplificate cui fa riferimento la direttiva 2009/109/CE sono già previste all'articolo 18 del d.lgs. 108/2008, non è pertanto necessaria alcuna ulteriore disposizione di attuazione.

L'articolo 6, comma 1, della legge 15 dicembre 2011, n. 217 – Legge comunitaria 2010 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'attuazione della direttiva 2009/109/CE. La legge comunitaria 2010 non ha previsto specifici criteri di delega, sebbene la direttiva 2009/109/CE preveda, in diversi casi, solo una facoltà degli Stati membri di recepire determinate disposizioni. Alla luce dell'articolo 15, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che stabilisce il cosiddetto “divieto di *goldplating*”, si è ritenuto opportuno avvalersi di tutte le opzioni previste nella direttiva, al fine di consentire la massima semplificazione della disciplina delle fusioni e delle scissioni.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

Lo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/109/CE contiene norme che modificano:

- il libro V, titolo V, capo X del codice civile;

- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 108.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali, né di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, Cost.

In particolare, le materie oggetto del decreto legislativo (tutela della concorrenza; determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale) sono di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettere e) ed m), Cost.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Non sono previste rilegificazioni di norme delegificate. Il decreto legislativo ha ad oggetto materie non suscettibili di delegificazione, né di applicazione di strumenti di semplificazione normativa.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non sussistono progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non sono pendenti giudizi di costituzionalità. Non risulta contenzioso relativo all'oggetto dell'intervento normativo di attuazione della direttiva 2009/109/CE.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario. Esso, piuttosto, attua la direttiva 2009/109/CE.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Risulta pendente una procedura di infrazione(n. 2011/0845) promossa dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia stante il mancato recepimento della direttiva 2009/109/CE entro il 30 giugno 2011, termine indicato all'articolo 6 della direttiva 2009/109/CE.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Il provvedimento legislativo in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non ci sono indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non ci sono indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

Non ci sono indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Il testo non introduce nuove definizioni.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.*

I riferimenti normativi rinviano alle disposizioni vigenti del codice civile.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Sono novellate le seguenti disposizioni:

- articolo 2501-*ter*, terzo comma, c.c.;
- articolo 2501-*septies*, primo comma, numero 3), c.c.;
- articolo 2506-*bis*, quinto comma, c.c..

Sono aggiunte le seguenti disposizioni:

- articolo 2501-*quater*, terzo comma, c.c.;
- articolo 2501-*quinquies*, quarto e quinto comma, c.c.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Il provvedimento in esame non contiene disposizioni aventi effetto abrogativo di norme già implicitamente abrogate. Sono presenti talune abrogazioni dovute a sostituzioni normative.

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Il provvedimento in esame non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non risultano altre disposizioni normative di delega al Governo sul medesimo oggetto.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

Il provvedimento in esame non contiene alcuna indicazione di atti successivi attuativi.

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Sono state utilizzati dati statistici già in possesso dell'Amministrazione.